

Fatte queste osservazioni, io domandava a me stesso se le condizioni fatte agli acquirenti degli stabili dall'articolo 3 e dall'articolo 14 sono tali da rimuovere queste difficoltà, e la mia coscienza mi diceva francamente che no.

Infatti dalle disposizioni della legge risulta che si desidera, e giustamente, che i beni vadano divisi in una gran quantità di compratori. *(Conversazioni)*

FERRARIS, relatore. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento, onde abbreviare la discussione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Scusi, bisognerebbe che l'onorevole Bandini le cedesse la parola, perchè il richiamo al regolamento non dà diritto d'interrompere chi parla.

BANDINI. Mi limiterò a poche parole.

PRESIDENTE. Ma ella propone che il pagamento si faccia in 40 anni.

BANDINI. In 36.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che la Camera ha respinto già la proposta dei 30 anni fatta dall'onorevole Salvagnoli.

BANDINI. Io sono d'avviso che con questo metodo non si presenteranno i piccoli compratori; poichè, se voi imponete il 6 per 100 di frutto, poi un 3 per 100, poi il pagamento del decimo del prezzo, il pagamento delle tasse relative sulle cose mobili poste nel fondo, se voi, dico, imponete tutti questi oneri, è impossibile che si presentino i piccoli compratori, i piccoli industriali.

Voci. Ai voti! ai voti!

BANDINI. Quindi io credo che ammettendo le condizioni fatte dall'articolo 14 e dai precedenti, non si presenteranno compratori, e le vendite andranno deserte.

Signori, bisogna creare della gente nuova, dei piccoli possessori, dei lavoratori di terre utili allo Stato; e perciò credo bisogni scendere a delle condizioni di vendita molto miti; diversamente non si conseguirà lo scopo che vogliamo raggiungere.

Avrei molte altre cose a dire, ma per non intrattenere maggiormente la Camera, non aggiungo parola.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Bandini è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'articolo 14 come è proposto dalla Commissione.

SALVONI. Domando la parola... *(Scoppio di rumori)*

PRESIDENTE. La discussione è chiusa.

SALVONI... per proporre un emendamento... *(Nuovi rumori)*

PRESIDENTE. La Camera ha stabilito che gli emendamenti siano presentati il giorno precedente a quello della discussione, onde la Commissione possa esaminarli.

Pongo dunque ai voti l'articolo 14 come fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Si dà lettura dell'articolo 15.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! no! Oggi!

RATAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.

Mi pare che si potrebbero ancora votare i due articoli che rimangono prima del 17.

Molte voci. Ai posti!

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 15:

« La ipoteca legale, competente al demanio pei fondi venduti, in virtù dell'articolo 1969 del Codice civile, sarà iscritta d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a senso dell'articolo 1985 dello stesso Codice, sulla presentazione che sarà fatta, a cura del prefetto, dello estratto del verbale di aggiudicazione, di cui è parola nell'articolo 13.

« Gli articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 saranno applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degl'interessi o di tutto o di parte del prezzo. »

L'onorevole Breda propone che all'articolo 15 del progetto della Commissione siano aggiunti in fine i due commi seguenti:

« Oltre all'ipoteca di cui sopra, l'acquirente rilascerà tanti *pagherò* quanti corrispondano alle rate da pagarsi nei primi quattro anni successivi alla vendita.

« Anche gli interessi su tali rate saranno coperti da altrettanti *pagherò*. »

Non essendo presente l'onorevole Breda, domando se questo emendamento sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo allora ai voti l'articolo 15 come è proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Si legge l'articolo 16:

« I beni già ecclesiastici, esistenti nelle provincie siciliane, tuttora non censiti, saranno venduti a norma delle disposizioni della presente legge, rimanendo a tale uopo abrogata quella del 10 agosto 1862.

« Per quelli già censiti, i censuari potranno affrancare i canoni o nel modo stabilito nella detta legge del 1862, ovvero pagandone il capitale per un decimo dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge, per un altro decimo con gl'interessi corrispettivi al 6 per cento dopo due anni, e per gli altri otto decimi nei successivi sedici anni, in quote eguali e con gl'interessi scalari al 6 per cento. »

Su questo articolo l'onorevole Nisco propone questo emendamento:

« È data facoltà al Governo di autorizzare con decreti reali, ai termini della legge 14 giugno 1866, istituzioni di credito fondiario, non che speciali convenzioni con società agricole e fondiarie, che si potessero in ciascuna provincia formare all'oggetto di facilitare l'amministrazione e la vendita dei beni immo-